

DELIBERA N. 175/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE "RTN TV CANALE 607" (SOCIETÀ RTN TV) PER LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI
CONSIGLI COMUNALI FISSATE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 17 maggio 2019 (prot. n. 213569) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale "RTN TV canale 607" a seguito della segnalazione - pervenuta all'Autorità in data 7 maggio 2019 (prot. n. 195879) - a firma del sig. Silvestro Nacca, candidato della Lista n. 2 "Curti I" nel rinnovo del Comune di Curti del 26 maggio 2019, con la quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'emittente, in quanto *«in data 30 aprile 2019 è andata in onda alle ore 21 "Occhio sul territorio", trasmissione politica culturale di RTN TV canale 607 del digitale terrestre, nel salotto del giornalista Antonio Vitale [ove] il candidato della lista nr. 1 Legalità e Trasparenza, il sindaco uscente Antonio Raiano e alcuni candidati [hanno] illustra[to] il programma elettorale»*. Tale violazione dei principi del "pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista" si riferisce anche ad ulteriori eventi che saranno trasmessi "il giorno 7, 14 e 21 maggio 2019, sempre con la presenza della Lista nr. 1 Legalità e Trasparenza Raiano Sindaco";

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento da parte del CO.RE.COM. Campania in data 13 maggio 2019 (ns. prot. n. 205017), a seguito della richiesta di istruttoria da parte dell'Autorità del 9 maggio precedente (prot. n. 199222), con la quale la società RTN TV è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti. In particolare, il Comitato ha chiesto la trasmissione del "registro dei programmi dal 30 aprile ad oggi, con le registrazioni in audio e video della messa in onda, su supporto audiovisivo nel suddetto periodo", di indicare «la tipologia del programma "Occhio sul territorio" in cui il Direttore si confronta con i soggetti politici" e infine di "specificare che tipo di programmazione elettorale l'Emittente intende mandare in onda durante la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali e l'eventuale calendario di trasmissioni di comunicazione politica»;

VISTA la nota del 15 maggio 2019, con la quale la società RTN TV ha presentato le proprie memorie sostenendo in sintesi che:

- *la trasmissione "Occhio sul territorio" è un format che da anni si occupa di politica, di attualità e di cultura. Condotta da vari giornalisti, da un anno è condotta dal giornalista Antonio Vitale, il quale dirige la produzione della redazione;*
- *il dott. Antonio Raiano, attualmente candidato a sindaco del comune di Curti, è stato ospitato lontano dalle tornate elettorali ed è ritornato per presentare il suo lavoro nella trasmissione del 30 aprile 2019 alle ore 21. Il sig. Nacca, che non è il candidato a sindaco concorrente, ha avuto un contatto con la redazione per poter intervenire alle stesse condizioni del dott. Antonio Raiano. Il dato è testimoniato da una telefonata intercorsa in data 07/05/2019, alle ore 9.56 della durata di 3 minuti e 16 secondi, della quale possediamo la documentazione e che mettiamo a disposizione;*
- *al sig. Nacca venivano date le più ampie rassicurazioni in merito alla possibilità di partecipare in diretta presso la nostra emittente, offrendogli ogni sorta di garanzia*

per i tempi e le modalità di trattamento al pari del candidato sindaco e altri intervenuti della compagine politica avversa [dandogli] l'opportunità di intervenire già dopo due giorni e precisamente il 9 maggio 2019 alle ore 21 [...] ma il sig. Nacca rifiutava; nello stesso modo si è verificato anche altre volte, specie per "l'appuntamento per le ore 17.00 del giorno stesso (07/05/2019) presso la sede della emittente televisiva";

- *"prendiamo atto che, mentre dava appuntamento all'Emittente alle ore 17.00 [...] per definire le ospitate in Tv, contemporaneamente alle 16.51 sempre del 7 maggio inviava la segnalazione";*
- *l'emittente che è in buona fede "si rende nuovamente disponibile ad ospitare il sig. Nacca, insieme alla sua coalizione, gratuitamente nei propri studi per poter esporre il suo programma politico";*
- *"appena ricevuta la segnalazione del 14 maggio 2019, il programma "Occhio sul territorio" è stato immediatamente sospeso";*
- *infine "RTN TV non aveva nessuna programmazione elettorale per quanto concerne le elezioni comunali, se non i signori in oggetto";*

VISTE le note del 16 e 17 maggio 2019 con le quali l'emittente televisiva "RTN TV" in questione ha trasmesso rispettivamente il palinsesto settimanale e l'indicazione della registrazione audio/video della puntata segnalata della trasmissione "Occhio sul territorio" segnalata, accedendo dal link: <https://youtu.be/KWg19MTLmPQ>;

VISTA la delibera del 17 maggio 2019 con la quale il competente CO.RE.COM. propone l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ex art. 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi "RTN TV canale 607", rilevando che:

- *vanno valutati due diversi livelli di intervento: il primo riguarda il rispetto della normativa vigente in tema di parità di accesso ai mezzi di comunicazione in periodo elettorale; il secondo, gli adempimenti previsti per le emittenti locali che intendono mandare in onda trasmissioni (anche "autogestite") ospitanti soggetti politici interessati dalla campagna elettorale in corso;*
- *in merito al primo punto, sulla scorta della documentazione pervenuta (compreso la registrazione della trasmissione oggetto di segnalazione), emerge che l'emittente abbia "trasformato" la trasmissione "Occhio al territorio", già parte integrante del proprio palinsesto, in uno spazio autogestito di cui non si conosce la natura (cioè se gratuito o a pagamento), ospitando semplicemente un candidato a sindaco, un assessore uscente e un candidato consigliere, tutti della medesima lista. Quindi, pur non essendo a conoscenza della natura di tale spazio autogestito, [il] Comitato non possiede elementi utili alla valutazione di una eventuale violazione della par condicio;*
- *per quanto attiene, invece, alle comunicazioni di rito previste dalla normativa vigente (e, tra queste, la programmazione di spazi autogestiti in campagna*

elettorale), è fuor di dubbio che [il] Comitato non abbia ricevuto da parte dell'emittente in questione alcuna comunicazione relativa all'adozione di contenitori elettorali nel corso del proprio palinsesto in campagna elettorale, né tanto meno risultano pervenuti a questo Comitato elementi in grado di provare che l'emittente abbia opportunamente pubblicizzato la possibilità, per tutti i soggetti politici interessati, di usufruire degli spazi predisposti dall'emittente nelle forme consentite dalla normativa vigente;

- *altresì precisato che il segnalante, che risulta candidato alla carica di consigliere comunale in una lista diversa da quella a cui appartengono i partecipanti alla trasmissione segnalata, sarebbe stato invitato -a detta dell'emittente- telefonicamente e tramite e-mail, a presenziare ad un'ulteriore puntata della medesima trasmissione per garantire la parità d'accesso, ma che all'appuntamento fissato egli non si sarebbe presentato;*

PRESA VISIONE della trasmissione televisiva “Occhio sul territorio - Curti”, del 30 aprile 2019, accedendo al *link* <https://youtu.be/KWg19MTLmPQ>, della durata di un'ora trentanove minuti e trentasette secondi, condotta dal direttore Antonio Vitale, il quale in apertura dichiara “*riprendiamo il discorso politico dopo la pausa sportiva e di attualità delle ultime settimane*” con il “*leader indiscusso della politica di Curti per un bilancio dell'amministrazione nei tre anni*”, alla quale partecipa il Sindaco di Curti Antonio Raiano, accompagnato dall'assessore uscente prof.ssa Maria Giovanna De Matteo e dall'avv. Michele Ascione, candidato consigliere comunale e a cui fanno seguito ricostruzioni della vicenda amministrativa del Comune di Curti, per la proclamazione dopo una vicenda giudiziaria amministrativa, dopo due anni dalle elezioni del 2014, e valutazioni delle attività realizzate, e reca infine la dicitura in alto “*spazio autogestito*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del codice di autoregolamentazione definisce il programma di informazione come “*un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di dell'attualità e della cronaca*” come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 17, primo comma, della delibera n. 109/19/CONS secondo il quale “*quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che la legge non contempla forme di comunicazione politica diverse da quelle proprie dei programmi di comunicazione politica - contenenti opinioni e valutazioni politiche, durante le quali è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche attraverso la partecipazione di tutte le forze politiche aventi diritto come individuate nei provvedimenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottati dall'Autorità - e dei messaggi politici autogestiti;

CONSIDERATO che l'unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è rappresentata dai messaggi politici autogestiti a pagamento, i quali a norma dell'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del Codice di

autoregolamentazione recano *“l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”*;

CONSIDERATO in particolare né la legge n. 313/2003, che ha novellato la legge n. 28/00, né il Codice di autoregolamentazione contemplano forme di comunicazione politica a pagamento, al di fuori della fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento. Il fatto di offrire spazi a soggetti politici dietro pagamento è in contrasto con il citato art. 11-*quater*;

RITENUTO che il programma *“Occhio sul territorio”*, pur raffigurato nella puntata del 30 aprile 2019 come *“spazio autogestito”*, non è assimilabile, sotto il profilo della durata, ad un messaggio politico autogestito e non può pertanto essere qualificato come tale;

RITENUTO inoltre che il programma *“Occhio sul territorio”* non presenta i requisiti propri dei format previsti dalla legge come comunicazione politica in quanto, pur rappresentando una chiara posizione politica, risulta privo di contraddittorio;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 *“Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica”* e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 17 della delibera n. 109/19/CONS;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto di procedimento integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l'emittente in ambito locale *“RTN TV”*, degli artt. 10 e 11-*quater*, della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11-*quinqüies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che *“l'Autorità può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTN TV, esercente l'emittente televisiva *“RTN TV canale 607”*, entro un giorno della notifica del presente atto, l'immediato riequilibrio affinché provveda a ristabilire nella trasmissione *“Occhio sul territorio”* la parità di trattamento tra i soggetti politici nel rinnovo del Comune di Curti secondo i principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione e dell'art. 17 della delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi